Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 aprile 1939 - Anno XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1745)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 *agosto* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 18 *ottobre* 1938-XVI, *registro* 29 *Africa Italiana, foglio* 185.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Arei Adum, ascari (82422) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Ferito durante un'azione contro forte posizione avversaria rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione, per continuare a cambattere. Trasportatovi alcune ore più tardi, rientrava, appena medicato, al proprio reparto con il quale partecipava, comportandosi valorosamente, al successivo svolgimento del combattimento. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Asfahà Chetemà, ascari (21224) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante l'attacco di una forte posizione, accortosi che da una capanna, elementi ribelli molestavano l'azione della propria compagnia, da solo si lanciava risolutamente contro di essi e, impegnato un furioso corpo a corpo con due avversari li uccideva, catturando armi e munizioni. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Gheretesus Gheresillassi, ascari (63598) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Facente parte, durante un'operazione di polizia coloniale, di una pattuglia esploratori, si lanciava coraggiosamente e da solo, contro una capanna dove erano annidati alcuni ribelli ed impegnava con essi violento corpo a corpo uccidendoli ed impadronendosi di armi e munizioni. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Gheresghier Uoldechidane, muntaz (33363) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Graduato capace e coraggioso, durante un'azione di rastrellamento, comandante una pattuglia esploratori, venuto a contatto col nemico, visto cadere ferito gravemente un suo dipendente, si lanciava decisamente alla testa dei suoi uomini, contro l'avversario all'arma bianca fugandolo e traendo in salvo il ferito. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV.

Ibrahim Amed, ascari (63725) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia — Durante un combattimento con nuclei ribelli, visto cadere gravemente ferito il proprio comandante di compagnia, lo soccorreva prontamente e riusciva, sotto violento fuoco nemico a trarlo in salvo. — Sala Dabir, 5 luglio 1937-XV.

Ibrahim Ismail, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un'operazione di polizia coloniale, accortosi che un nucleo ribelle, da una caverna, molestava con tiri precisi ed efficaci, la propria compagnia, si slanciava arditamente da solo contro l'avversario, uccidendo, dopo strenua lotta, due nemici e catturando armi e munizioni. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Sebsibie Assefà, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Ferito nel corso di un'operazione di rastrellamento in terreno aspro e difficile, rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione per non allontanarsi dalla pattuglia di cui faceva parte e persisteva a combattere valorosamente fino a che il nemico non veniva posto in fuga. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV.

CROCE DI GUERRA.

Abraha Sahalù, ascari (28336) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Si offriva spontaneamente di partecipare ad una pattuglia incaricata del trasporto di un ferito grave, attraverso terreno difficile e insidioso. Circondato dai ribelli, riusciva a raggiungere da solo il reparto portando la notizia dell'accaduto e contribuendo in tal modo alla salvezza della pattuglia minacciata. — Valle Adabai 11 giugno 1937-XV.

Abubacher Idris Cefa, muntaz (75346) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante l'attacco di munita posizione, incurante del pericolo, si portava, attraversando zona scoperta e intensamente battuta dal fuoco nemico, a breve distanza e con l'efficace impiego delle bombe a mano uccideva e volgeva in fuga nuclei ribelli bene appostati. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Adanon Ailù, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Facente parte, durante un'operazione di polizia, di una pattuglia esploratori si lanciava, sull'esempio del proprio graduato, in una capanna nella quale si erano asserragliati alcuni ribelli, contribuendo a mettere in fuga parte di essi, uccidendone altri e catturare armi e munizioni. — Noarì, 2 giugno 1937-XV

Adem Assen, ascari (75329) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Conducente, durante un combattimento in terreno scoperto, portava al riparo il quadrupede a lui in consegna e contrattaccava d'iniziativa con altri due compagni un gruppo di ribelli bene appostati che minacciava il fianco della colonna, volgendolo in fuga ed infliggendogli perdite. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Noarì, 2 giugno 1937-XV

Asfaha Beranè, ascari (63833) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante l'attacco di un ben guarnito fortino tenuto dai ribelli, al grido di « Savoia » e incitando i compagni si lanciava all'assalto. Entrava fra i primi nella ridotta uccidendo ribelli e catturando un fucile. Mirabile esempio d'ardimento e fedeltà. — Noarì, 2 giugno 1937-XV

Asfaha Temelsò, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Port'arma tiratore, nell'attacco di munita posizione avversaria, era fra i primi a penetrare nelle linee nemiche ed a slanciarsi animosamente all'inseguimento, infliggendo all'avversario, con tiri pronti ed efficaci, numerose perdite. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Bahatà Zigtà, ascari (71437) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Esploratore, incaricato assieme a due compagni, durante un combattimento, di recapitare un ordine ad altro reparto, durante il percorso, attraversando una boscaglia, fatto segno a fucilate da un nucleo di ribelli, con prontezza e ardire, reagiva animosamente a colpi di bombe a mano volgendo in fuga il nemico che lasciava sul posto un morto, un ferito e due fucili. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV.

Degghefè Abebè, ascari del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Conducente, durante un combattimento in terreno scoperto, portava al riparo il quadrupede a lui in consegna e attaccava d'iniziativa con altri due compagni un gruppo di ribelli bene appostato che minacciava il fianco della colonna, volgendolo in fuga ed infliggendogli perdite. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Ego Hamed, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Porta arma tiratore, durante l'attacco di munita posizione, era tra i primi a penetrare nelle linee nemiche ed a slanciarsi animosamente all'inseguimento, infliggendo all'avversario, con tiri precisi ed efficaci perdite sensibili. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Ghebriet Negussè, ascari (82964) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia — Conducente, durante un combattimento in terreno scoperto portava al riparo il quadrupede a lui in consegna e attaccava d'iniziativa con altri due compagni un gruppo di ribelli bene appostato che minacciava il fianco della colonna, volgendolo in fuga ed infliggendogli perdite. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Gheremendin Hagos, muntaz (63700) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Esploratore, incaricato assieme a due compagni, durante un combattimento, di recapitare un ordine ad altro reparto, durante il percorso attraversando una boscaglia, fatto segno a fucilate da un nucleo di ribelli, con prontezza e ardire, reagiva animosamente a colpi di bombe a mano, volgendo in fuga il nemico che lasciava sul posto un morto, un ferito e due fucili. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV.

Gherenchiel Hagos, ascari (57846) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante l'attacco di munita posizione dava bell'esempio di coraggio e sprezzo del pericolo recapitando un ordine attraverso terreno scoperto e intensamente battuto dal nemico. Rientrato immediatamente dopo al reparto, si lanciava decisamente per primo all'assalto della posizione trascinando ed incitando con la voce e con l'esempio i compagni. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Gheresg er Chidanè, muntaz (57010) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Sostituiva volontariamente un compagno infermo e, quale tiratore, si portava risolutamente avanti con la propria arma malgrado l'intenso fuoco nemico ed in terreno fortemente battuto, per neutralizzare col fuoco una mitragliatrice avversaria. Dava così esempio di calma e coraggio e contribuiva validamente al felice esito dell'azione. — Sala Dabir, 5 luglio 1937-XV.

Ghidei Tocù, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante l'attacco di munita posizione, si lanciava arditamente contro una capanna dalla quale alcuni ribelli molestavano, con tiri precisi ed efficaci, l'azione della compagnia, e con preciso lancio di bombe a mano li sgominava uccidendone alcuni e fugando i superstiti. — Noarì, 2 giugno 1937-XV.

Iman Ghebresghi, muntaz (51184) del V battaglione coloniale. — Incaricato di recapitare un ordine, durante uno scontro coi ribelli, benchè ferito, assolveva con coraggio e sangue freddo il suo compito. — Sala Dabir 5 luglio 1937-XV.

Nafè Saleh, ascari (63856) del V battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Durante un combattimento contro ribelli, visto cadere ferito gravemente il proprio comandante di compagnia, lo soccorreva prontamente e riusciva, sotto intenso fuoco avversario, a trarlo in salvo. — Sala Dabir, 5 luglio 1937-XV.

Osmal Ismail, muntaz (63704) del V battaglione coloniale, compagnia comando. — Esploratore, incaricato assieme a due compagni, durante un combattimento, di recapitare un ordine ad altro reparto, durante il percorso, attraversando una boscaglia, fatto segno a fucilate da un nucleo di ribelli, con prontezza e ardire, reagiva animosamente a colpi di bombe a mano, volgendo in fuga il nemico che lasciava sul posto un morto, un ferito e due fucili. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV.

Tagasù Destà, ascari (104884) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Durante l'attacco di munita posizione si lanciava tra i primi contro il nemico. Ferito ad una gamba, non abbandonava il suo posto e con calma e sprezzo del pericolo continuava a fornire notizie utili per il proseguimento dell'azione. — Noali, 2 giugno 1937-XV

Teclè Ghebrè, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante un'azione di rastrellamento in terreno difficile ed insidioso, venuto a mancare il comandante del suo buluc ne assumeva prontamente e di sua iniziativa il comando, guidandolo valorosamente e con successo all'attacco di nuclei annidati su forti posizioni. — Valle Adabai, 11 giugno 1937-XV

Zemichiel Gheremussè, muntaz (59735) del V battaglione coloniale compagnia comando. — Graduato capace e coraggioso, dopo lungo e faticoso servizio di esplorazione si lanciava all'assalto del nemico, fra i primi, dando esempio di ardire e slancio. Sgominato l'avversario lo inseguiva con lancio di bombe a mano e tiro di fucileria. — Noari, 2 giugno 1937-XV.

Il R. decreto in data 29 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1938-XVI, registro n. 23 Africa Italiana, foglio n. 132, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla motivazione della medaglia d'oro «alla memoria» del capitano:

Colapietro Giuseppe di Lorenzo e di Arré Maria, nato a Turi (Bari) il 4 dicembre 1895, capitano s.p.e. del IX battaglione arabo-somalo. — Chiesto ed ottenuto, col suo reparto, il posto d'onore, con ardito animo e grande sprezzo del pericolo guidava la sua compagnia all'assalto di posizioni avversarie. Stretto da forze preponderanti, e benchè ferito, non desisteva dalla lotta! Nuovamente e mortalmente colpito mentre con slancio ritentava l'assalto, lasciava eroicamente la vita sul campo. — M. Dunun (Neghelli), 19 maggio 1936-XVI.

(1595)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 marzo 1939-XVII, n. 612.

Esecuzione della Convenzione internazionale stipulata in Parigi il 31 ottobre 1938 che reca modificazioni a quella sanitaria internazionale pure firmata in Parigi il 21 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione internazionale stipulata in Parigi il 31 ottobre 1938 che reca modifiche a quella sanitaria internazionale pure firmata in Parigi il 21 giugno 1926.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 92. — MANCINI

Convention signée à Paris, le 31 octobre 1938, portant modification de la convention sanitaire internationale du 21 juin 1926

Le Chancelier du Reich allemand, le Président de la République Dominicaine, Sa Majesté le Roi d'Egypte, le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Conseil Fédéral Suisse.

Considérant que le régime du conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte ne correspond pas à l'état des institutions sanitaires de l'Egypte et qu'il y a lieu, en conséquence, d'y mettre fin et d'apporter à certaines dispositions de la convention sanitaire internationale signée à Paris le 21 juin 1926 les modifications qu'entraîne la suppression dudit conseil,

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de préciser dans la convention le rôle de l'office international d'hygiène publique comme conseil technique consultatif sur l'interprétation et l'application des conventions sanitaires internationales,

Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Chancelier du Reich allemand:

M. le professeur Dr. Reiter, président de l'office de la santé publique du Reich, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;
M. le Dr. Haubold, conseiller de gouvernement;

Le Président de la République Dominicaine:

M. le Dr. Ramon S. Lovaton, attaché sanitaire à la légation, à Paris;

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

Son Excellence Abdel Fattah Yehia Pacha, ministre des affaires étrangères;
Son Excellence Mahmoud Fakhri Pacha, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;
Son Excellence Hafez Afifi Pacha, ancien ambassadeur à Londres, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;
Son Excellence Abdel Hamid Badaoui Pacha, président du comité du contentieux de l'Etat et conseiller royal au ministère des affaires étrangères;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. le Dr. Hugh S. Cumming, surgeon general (Ret.) U. S. Public Health Service, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Le Président de la République française:

M. Georges Bonnet, député, ministre des affaires étrangères;
Son Excellence M. Camille Barrère, ambassadeur de France, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;
M. Ernest Lagarde, ministre plénipotentiaire, sousdirecteur d'Afrique-Levant au ministère des affaires étrangères;
M. le docteur G. Brouardel, membre de l'académie de médecine;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

M. Ronald Ian Campbell, G. B., G. M. G., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;
M. le docteur Montagu Travers Morgan, M. D., M. C., président du comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Pour le Commonwealth d'Australie:

M. le docteur Frank Mc Callum, M. B., B. S., D. P. H., D. T. M. and H., délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Pour l'Inde:

Major general Sir John Vallace Dick Megaw, K. C. I. E., I. M. S. (Ret.), conseiller médical du secrétaire d'Etat pour l'Inde;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

Son Excellence M. Nicolas Politis, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;
M. Tassos Katsoyannis, directeur de l'institut sanitaire de l'Etat, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

Son Excellence M. le sénateur professeur comte Aldo Castellani, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;
Son Excellence M. le professeur Giovanni Petragnani, préfet du royaume, directeur général de la santé publique, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Shoshiro Sato (Zyogoi), secrétaire d'ambassade de 1re classe;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Jonkheer J. Loudon, ministre des Pays-Bas à Paris;
M. le docteur N-M. Josephus Jitta, président du conseil d'hygiène, président honoraire du comité permanent de l'office international d'hygiène publique;
M. le docteur W. Th. de Vogel, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le professeur Danielopolu, délégué au comité permanent de l'office international d'hygiène publique;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. Jean Decroux, secrétaire de légation,

lesquels ayant déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Le conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte sera supprimé et les attributions en seront exercées par les autorités sanitaires égyptiennes, conformément aux dispositions de la convention sanitaire internationale de 1926, telle qu'elle est modifiée par l'article 2 ci-après. Le transfert des services s'opérera trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 2.

Sont abrogés les articles 68 et 70 ainsi que le titre IV de la convention sanitaire internationale de 1926.

Sont modifiés, comme suit, les articles 44, 69, 72, 73, 75, 77, 86, 88, 89, 95, 138, 139, 142, 144 et 151, ainsi que les intitulés du titre II et de sa section I, de ladite convention.

Art. 44. — Les hautes parties contractantes s'engagent à faire rédiger, par leurs administrations sanitaires, une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la présente convention.

Le capitaine et le médecin du bord sont tenus de répondre à toutes les questions qui leur sont posées par l'autorité sanitaire en ce qui concerne les conditions sanitaires du navire pendant le voyage.

Lorsque le capitaine et le médecin affirment qu'il n'y a eu à bord, depuis le départ, ni cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ni une mortalité insolite des rats, l'autorité sanitaire peut exiger d'eux une déclaration formelle ou sous serment.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AU CANAL DE SUEZ.

Section I. — *Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports du Nord atteints et se présentant à l'entrée du canal de Suez.*

Art. 69. — Les mesures auxquelles seront soumis les navires *infectés* ou *suspects*, qui viennent d'un port atteint de peste ou de choléra, situé en Europe ou sur les rives de la Méditerranée ou de la Mer Noire et qui désirent passer le canal de Suez seront déterminées par l'autorité sanitaire égyptienne conformément aux stipulations de la présente convention.

Art. 72. — *Navires indemnes.* — Les navires indemnes sont libres de passer le canal de Suez en quarantaine.

Art. 73. — *Navires suspects.* — Les navires ayant à bord un médecin peuvent, si l'autorité sanitaire les considère comme présentant des garanties sanitaires suffisantes, être admis à passer le canal de Suez en quarantaine, dans les conditions établies par les règlements d'exécution de la présente convention pris par l'autorité sanitaire égyptienne.

Art. 75. — A l'epoque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la Côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou des groupes analogues, et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposé à ces navires.

S'ils sont à destination de l'Egypte, ils peuvent être soumis, dans un établissement sanitaire désigné par l'autorité sanitaire égyptienne, à une observation de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste, a compter de l'embarquement. Ils sont soumis, en outre, à toutes les mesures prescrites pour les navires suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que, si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation pourra être imposée aux Sources-de-Moïse et sera de cinq jours pour le choléra et de six jours pour la peste.

Art. 77. — Le permis de passage en quarantaine dans le canal de Suez sera accordé par l'autorité sanitaire du port de Suez.

Art. 86. — Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon ou du pétrole à Suez ou à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération avec les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire qui seront indiquées par l'autorité sanitaire égyptienne. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace du charbonnage est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être efficacement éclairé à la lumière électrique.

Art. 88. — Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du canal de Suez, des dispositions suivantes:

Ils sont reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigné par le commandant, affirmant sous serment ou par déclaration formelle:

a) Qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant la traversée, aucun cas de peste ou de choléra;

b) Qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'à révélé aucun cas de ces maladies.

Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique.

Les navires de guerre suspects ou infectés seront soumis aux règlements en vigueur.

Ne sont considérés comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateaux-transports, les navires-hôpitaux rentrent dans la catégorie des navires ordinaires.

Art. 89. — En cas d'arrêt de navires en quarantaine, le gouvernement égyptien facilitera le transit à travers le territoire égyptien, par voie ferrée dans dès trains quarantenaires, des malles postales et des passagers ordinaires venant de pays contaminés.

Art. 95. — Les navires à pèlerin faisant le cabotage dans la Mer Rouge, destinés aux transports de courte durée, dits « voyages au cabotage », sont soumis aux prescriptions contenues dans des règlements spéciaux promulgués par les pays d'origine ou les pays de destination. Ces règlements seront communiqués aux Etats intéressés ainsi qu'à l'office international d'hygiène publique.

Art. 138. — Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire d'El Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme egyptiens ou résidant en Egypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanante d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi.

Les pèlerins non égyptiens ne peuvent, après avoir quitté El Tor, être débarqués dans un port égyptien, que par permission spéciale et sous les conditions imposées par l'autorité sanitaire égyptienne. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Egypte, soit à El Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit sans autorisation spéciale pour chaque cas.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins de nationalité non égyptienne suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.

Art. 139. — Les pèlerins égyptiens subissent à El Tor, ou dans toute autre station désignée par l'autorité sanitaire égyptienne, une observation de trois jours au plus et une visite médicale, et, s'il y a lieu, la désinfection et la désinsectisation.

Art. 142. — Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au port d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douche lavage ou un bain de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

Toutefois, un navire à pèlerins, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El Tor, et si la visite médicale faite à El Tor asprès débarquement permet de constater qu'il ne contient pas de tels malades, peut être autorisé par l'autorité sanitaire égyptienne à passer en quarantaine le canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes:

1° Le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins diplômés ou agréés;

2° Le navire est pourvu d'étuves à désinfection fonctionnant efficacement;

3° Il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèlerinage;

4° Le capitaine s'engage à se rendre directement dans le port qu'il indique comme sa prochaine escale.

La taxe sanitaire est la même que celle qu'auraient payée les pélerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.

Art. 144. — Le transbordement dés pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens, excepté par permission spéciale et sous les conditions imposées par l'autorité sanitaire égyptienne.

Art. 151. — Les gouvernements de l'Egypte et l'Arabie saoudienne, ainsi que les gouvernements de tous autres pays intéressés au pèlerinage, transmettront, périodiquement et, le cas échéant, par les voies les plus rapides, à l'office international d'hygiène publique, dans les conditions prévues par la présente convention, tous renseignements et informations sanitaires parvenus à leur connaissance pen-

dant la saison du pèlerinage sur la situation sanitaire dans les régions parcourues par les pèlerins. Ils adresseront, en outre, à l'office international d'hygiène publique un rapport annuel sur le pèlerinage.

L'office international d'hygiène publique transmettra, le plus tôt possible, à tous les pays intéressés, les renseignements et informations ainsi que les rapports annuels visés à l'alinéa précédent.

Art. 3.

Est ajouté, au début du titre V de la convention sanitaire internationale de 1926, un article additionnel, ainsi conçu:

Article additionnel. — Les hautes parties contractantes conviennent de reconnaître le comité permanent de l'office international d'hygiène publique comme conseil technique consultatif sur l'interprétation et l'application des conventions sanitaires internationales et de demander l'avis de ce comité, avant d'avoir recours à toute autre procédure, au cas où des difficultés s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation et l'application de la présente convention

Art. 4.

La présente convention portera la date de ce jour et demeurera ouverte pendant trois mois à la signature de tous les pays liés par les conventions sanitaires internationales de 1926, de 1912 ou de 1903.

Ce délai écoulé, des copies certifiées conformes de la présente convention, portant toutes les signatures y apposées, seront transmises le plus tôt possible par le gouvernement de la République française aux gouvernements de tous les pays liés par les susdites conventions.

Après expiration dudit délai tout pays lié par l'une des conventions sanitaires internationale de 1926, de 1912 ou de 1903 pourra adhérer à la présente convention, en adressant à cet effet une notification au Gouvernement de la République française. Celui-ci avisera de chaque adhésion les gouvernements de tous les pays liés par les conventions précitées, ainsi que l'office international d'hygiène publique

Art. 5.

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés à Paris aussitôt que faire se pourra. Le Gouvernement de la République française informera les gouvernements de tous les pays liés par les conventions sanitaires internationales de 1926, de 1912 ou de 1903, ainsi que l'office international d'hygiène publique, de tout dépôt d'instruments de ratification.

Art. 6.

Dès que quatre des Etats actuellement représentés au conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte auront déposé leurs ratifications ou fait acte d'accession, le Gouvernement de la République française en dressera procès-verbal dont il transmettra des copies aux gouvernements de tous les pays liés par les conventions sanitaires internationales de 1926, de 1912 ou 1903, ainsi qu'à l'office international d'hygiène publique. La présente convention entrera en vigueur à la date dudit procès-verbal.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le trente et un octobre mil neuf cent trente-huit, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.

Pour l'Allemagne:
REITER
HAUBOLD.

Pour la République Dominicaine:
LOVATON.

Pour l'Egypte:
A. YEHIA
FAKHRY
H. AFIFI
A. BADAOUI.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
HUGH S. CUMMING.

Pour la France:
GEORGES BONNET
CAMILLE BARRÈRE
E. LAGARDE
GEORGES BROUARDEL.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
RONALD CAMPELL
M. T. MORGAN.

Pour le Commonwealth d'Australie:
F. MAC CALLUM.

Pour l'Inde:
J. W. D. MEGAW.

Pour la Grèce:
N. POLITIS
T KATZOYANNIS.

Pour l'Italie:
ALDO CASTELLANI DI CHISIMAJO
GIOVANNI PETRAGNANI.

Pour le Japon:
SHOSHIRO SATO.

Pour les Pays-Bas:
N.-M. JOSEPHUS JITTA.

Pour la Roumanie:
DANIELOPOLU.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:
J. DECROUX.

Ont signé dans le délai prévu par l'article 4 et conformément aux dispositions dudit article, les plénipotentiaires des pays ci-asprès:

Pour la Pologne, le 3 *novembre* 1938:
CHODZKO.

Pour le Portugal, le 23 *novembre* 1938:
M. DE ANTAS DE OLIVEIRA.

Pour le Grand Duché de Luxembourg le 26 *novembre* 1938:
FORMAN.

Pour la Principauté de Monaco, le 24 janvier 1939 :
C. BELLANDO DE CASTRO.

Pour le Danemark, le 25 janvier 1939 :
A. OLDENBURG.

Pour le Brésil, le 26 janvier 1939 :
A. DE S. MACHADO GUIMARAES.

Pour l'Irlande, le 28 janvier 1939 :
C.-C. CREMIN.

Pour la Tchécoslovaquie, le 28 janvier 1939 :
STEFAN OSUSKY.

Pour la Suède, le 30 janvier 1939 :
EINAR HENNINGS.

Pour Haïti, le 30 janvier 1939 :
A.-N. LEGER.

Pour le Venezuela, le 30 janvier 1939 :
JAIME PICON-FEBRES.

Pour la Hongrie, le 30 janvier 1939 :
KHUEN-HEDERVARY.

Pour l'Albanie, le 31 janvier 1939 :
MEHMED ABID.

Pour le Mexique, le 31 janvier 1939 :
N. BASSOLS.

Pour la Yougoslavie, le 31 janvier 1939 :
BOJIDAR POURITCH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Déclaration de la Délégation du Gouvernement Royal Egyptien

Au moment de signer la convention, les soussignés, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, procèdent à la déclaration suivante :

I — Le gouvernement royal égyptien entend ne pas modifier, sans en avoir préalablement informé l'office international d'hygiène publique, soit les dispositions des règlements d'exécution de la convention sanitaire internationale de 1926, modifiée par la convention en date de ce jour, concernant le transit dans le canal de Suez ou le pèlerinage, soit les taxes de quarantaine afférentes à ces deux services.

II. — Le gouvernement royal égyptien a l'intention de retenir à son service pour une période de cinq ans, en qualité de fonctionnaires égyptiens, des experts étrangers pour le service du transit dans le canal de Suez et le pèlerinage.

III. — En ce qui concerne les fonctionnaires étrangers permanents qui sont actuellement au service du conseil sanitaire, il entre dans les intentions du gouvernement royal égyptien d'admettre ceux dont il voudrait se séparer au bénéfice d'un régime basé sur celui de la loi n. 28 de 1923, relative aux conditions de service et à la mise à la retraite ou au licenciement des fonctionnaires, employés et agents de nationalité étrangère.

Quant à ceux de ces fonctionnaires qui quitteraient volontairement le service dans un délai de six mois à dater du transfert des attributions du conseil aux autorités égyptiennes, le gouvernement, en considération de leurs services passés, est disposé à leur accorder en sus de leur droit à la pension, certains avantages sous une forme à déterminer.

A. YEHIA
FAKHRY
H. AFIFI
A. BADAOUI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 613.
Autorizzazione all'Istituto per i ciechi di Torino, ad accettare un legato.

N. 613. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, si autorizza l'Istituto per i ciechi di Torino, sito in via Nizza n. 151, ad eccettare il legato di L. 4000 disposto in suo favore dal prof. gr. uff. Carlo Follini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 614.
Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione.

N. 614. R. decreto 9 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dai fratelli dott. Guido, ing. Giglio, dott. Leonetto e dott. Ugo Gigli, del fu prof. Torquato, con atto pubblico in data 6 dicembre 1938-XVII per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del padre loro prof. Torquato Gigli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII, n. 615.
Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare un legato.

N. 615. R. decreto 9 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare il legato di L. 60.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, 3,50 %, disposto in suo favore dalla signora Clorinda D'Aquino, con testamento pubblico in data 24 giugno 1935-XIII, pubblicato addì 19 maggio 1937-XV per notaio dott. Roberto Sanseverino di Napoli, per l'istituzione di due borse di studio da intitolarsi al nome di Francesco Macedonio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 616.

Donazione allo Stato di un armadio d'armi senese del secolo XVI.

N. 616. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione, fatta allo Stato, dalla Società finanziaria « Z. Pisa » di un armadio d'armi senese del secolo XVI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 617.

Donazione allo Stato di un gruppo di oggetti d'arte già facenti parte della raccolta « Pisa ».

N. 617. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione, fatta allo Stato, dalla Società « Leonardo » di Milano, di un gruppo di oggetti d'arte già facenti parte della raccolta « Pisa ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII.

Nomina del Consigliere nazionale dott. Biagio Vecchioni a presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 2 e 4 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937-XV, col quale il Senatore conte Giacomo Suardo, fu nominato presidente dell'Istituto nazionale predetto;

Ritenuto che il Senatore conte Giacomo Suardo, in seguito alla sua nomina a Presidente del Senato del Regno, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale suindicato;

Sulla proposta del DUCE e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del Senatore conte Giacomo Suardo, è nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il dott. Biagio Vecchioni, Consigliere nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1939-XVII
Registro n. 9 Corporazioni, foglio n. 138. — MAIURI.

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Fermo e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Ascoli Piceno »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Fermo è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ascoli Piceno.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1911)

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 1939-XVII.

Approvazione dello statuto dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 679, riguardante la costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia, composto di n. 21 articoli allegato al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
STARACE

Statuto dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia

Art. 1.

L'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia ha lo scopo di fissare stabilmente nei terreni ricevuti in concessione nell'Africa Orientale Italiana una vasta collettività di famiglie di connazionali, tratte dalle Provincie della Puglia, allo scopo di avvalorare quei territori e di apportarvi secondo lo spirito e il costume di Roma la civiltà dell'Italia Fascista, costituendo la piccola proprietà coltivatrice.

L'Ente può anche svolgere attività agricola a carattere industriale e concorrere, nei territori indicati nell'art. 5 della legge istitutiva e in quelli limitrofi ad appalti e concessioni di opere pubbliche devolvendo gli utili relativi alla colonizzazione.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente oltre che dagli eventuali contributi di cui al 2° cómma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, è costituito dai terreni e dai beni immobili di cui ai successivi articoli e dagli eventuali lasciti, elargizioni e donazioni.

Art. 3.

Il Governo del Harar, prima che siano disposte assegnazioni di terre e che siano concessi diritti di utilizzazione di pascoli, di boschi o in genere di altre risorse naturali ad altri Enti o privati nelle regioni indicate nell'art. 5 della legge istitutiva, deve interpellare l'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia per l'esercizio del suo diritto di prelazione, fissando un termine entro il quale l'Ente medesimo dovrà dichiarare se intenda o meno di avvalersi di tale diritto. In caso affermativo l'assegnazione sarà fatta all'Ente.

Art. 4.

L'Ente studia e redige i piani di colonizzazione per le zone delle regioni di cui sia possibile e conveniente l'utilizzazione per i fini dell'Ente stesso, ed in base ad essi chiede la concessione al Ministero dell'Africa Italiana per il tramite del Governo del Harar e del Governo generale dell'A.O.I.

Avvenuta la concessione, mediante disciplinare approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, l'Ente entra in possesso delle terre concesse e le devolve ai suoi fini.

Le terre diventano proprietà dell'Ente se questo, nel termine stabilito dal disciplinare, avrà compiuto su di esse le opere di avvaloramento indicate nel disciplinare stesso.

Nel caso in cui tale compimento sia mancato senza giustificato motivo, la concessione è revocata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Governo del Harar ed il Governo generale dell'A.O.I.

Art. 5.

Le famiglie coloniche vengono scelte fra quelle di autentici contadini, a cura del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, dandosi preferenza ai capi famiglia provenienti dai reparti smobilitati della campagna etiopica, tenendo conto però della loro composizione, dovendo esse risultare idonee all'ammissione nei poderi apprestati dall'Ente.

Le modalità della scelta saranno concordate volta a volta fra l'Ente e il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Africa Italiana e del P. N. F.

Art. 6.

Tutti i lavoratori dipendenti dall'Ente sono inquadrati in centurie di lavoratori della M.V.S.N.; all'atto dell'arruolamento essi assumono obbligo di ferma. Tali nuclei sono comandati da ufficiali appartenenti ai quadri della M.V.S.N.

Le modalità relative all'arruolamento ed il trattamento economico dei militi lavoratori sono oggetto di apposito disciplinare d'ingaggio concordato fra l'Ente, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura, il Comando generale della M.V.S.N. e l'Ispettorato fascista del lavoro per l'A.O.I e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Africa Italiana e del P.N.F.

Per i militi lavoratori non agricoli, necessari al completamento dei vari servizi inerenti allo sfruttamento ed all'avvaloramento dei territori, l'Ente concorderà la sua azione, ed in particolare il trattamento economico, con la organizzazione Sindacale Fascista interessata. I provvedimenti relativi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Africa Italiana.

Il determinare le modalità con le quali sarà utilizzata l'opera dei militi coloni, qualunque sia la loro qualifica o specializzazione e ferma restando la loro retribuzione, e successivamente l'eventuale impiego delle famiglie coloniche, agli effetti dell'opera di trasformazione e d'avvaloramento fondiario, è devoluto esclusivamente all'Ente.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, su proposta dell'Ente e sentito il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione e le competenti Organizzazioni sindacali fasciste nazionali, saranno stabilite le norme per l'assegnazione, alle famiglie dei coltivatori, delle terre e delle scorte vive e morte, per la corresponsione alle famiglie stesse, nei limiti dello stretto indispensabile, di anticipi culturali e di sostentamento, per la regolamentazione dei rapporti di conduzione dei fondi sino alla loro definitiva assegnazione.

Art. 8.

La immissione dei coloni nei poderi avviene alla fine della ferma ovvero prima, a giudizio dell'Ente, per i capi famiglia che siano risultati migliori ed idonei, e che s'impegnino a fissarsi stabilmente con la famiglia nei terreni appoderati.

Art. 9.

I militi capi famiglia e, successivamente, le famiglie coloniche debbono provvedere, sin dal loro arrivo nel territorio, a compiere le operazioni di trasformazione e di avvaloramento fondiario e la riduzione a coltura delle terre loro assegnate, sotto la direzione tecnica, amministrativa ed assistenziale dell'Ente.

Art. 10.

Tutte le spese sostenute dall'Ente per la bonifica agraria e fondiaria, gli anticipi corrisposti ai capi famiglia e le spese generali, sono quotizzati e registrati a debito delle singole famiglie, le quali

devono provvedere alla graduale restituzione secondo le norme per la definitiva assegnazione, di cui all'art. 7.

Tutti i contributi eventualmente ricevuti dall'Ente per opere eseguite dall'Ente stesso e dalle famiglie sono iscritti a credito delle famiglie medesime.

Art. 11.

Tutti i prodotti, eccetto le scorte e quella parte necessaria al sostentametno della famiglia, sono venduti a cura dell'Ente, il quale accredita il relativo importo a ciascuna famiglia.

Art. 12.

L'Ente si riserva il diritto, fino al momento dell'assegnazione in proprietà delle terre, delle case e delle scorte ad ogni singola famiglia, di licenziare quelle famiglie che si dimostrassero, per qualsiasi motivo, incapaci o indegne di completare l'esperimento, o che diminuissero la propria capacità lavorativa distraendo dal lavoro anche parte dei propri componenti sia uomini che donne.

Nessun diritto potrà essere accampato come compenso per i lavori eseguiti dalle famiglie allontanate per fatto e colpa propria.

Art. 13.

Le somme in possesso dell'Ente sono versate in un conto corrente fruttifero presso un Istituto di credito di diritto pubblico od una banca di interesse nazionale che è anche incaricata di effettuare il servizio di cassa.

Art. 14.

Il presidente ha la rapresentanza legale dell'Ente di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi con potere di rilasciare mandati e procure, previa intesa con il Consiglio di presidenza.

Egli convoca e presiede il Consiglio di presidenza ed il Comitato consultivo ed esamina e determina le materie che dovranno essere discusse dai predetti organi.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal Consiglio, impartisce le direttive e sovraintende allo andamento dei servizi dell'Ente e in particolare al servizio di cassa.

Adotta tutte le decisioni che non rientrino nelle attribuzioni del Consiglio di presidenza o che, pur rientrando in queste, abbiano carattere di urgenza, salvo a riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Nomina e revoca i funzionari e gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale, in conformità delle norme concernenti lo stato giuridico dei funzionari e impiegati di cui al n. 7 del successivo articolo.

Il Ministro per l'Africa Italiana provvede con proprio decreto a nominare la persona o le persone facenti parte del Consiglio di presidenza, che, designate dal presidente, debbono sostituire questo nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 15.

Il Consiglio di presidenza collabora con il Presidente e lo assiste nella gestione dell'Ente.

Esso delibera:

1) sugli indirizzi di carattere generale dell'Ente;

2) sull'impiego dei fondi dell'Ente;

3) sui piani di colonizzazione e sulle iniziative da prendere in relazione all'art. 1°, comma 1° del presente statuto;

4) sulle modalità di scelta delle famiglie coloniche, sul trattamento economico dei militi lavoratori, e sulle norme per l'assegnazione delle terre e delle scorte;

5) sui bilanci preventivi e consuntivi;

6) sull'esercizio del diritto di prelazione in rapporto alle concessioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 dicembre 1937-XVI, numero 2325;

7) sulle norme concernenti lo stato giuridico dei funzionari ed impiegati dell'Ente e l'ordinamento tecnico amministrativo contabile dell'Ente medesimo.

Il Consiglio è convocato a Roma ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o quando la metà dei consiglieri lo richieda.

Di ogni convocazione dovrà essere dato avviso a cura del Presidente al domicilio di ciascun consigliere e sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 16.

Il Comitato consultivo è convocato a Bari d'Etiopia dal presidente per essere interpellato su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, quando il presidente stesso creda di poter ottenere utili indicazioni e suggerimenti. Esso esprime pareri, formula voti, e fornisce elementi di giudizio su tutti gli affari, le pratiche, le proposte che siano sottoposte al suo esame, e su tutte quelle altre che creda di dover segnalare al presidente.

Il Comitato deve essere interpellato dal presidente quando questi trovandosi in colonia, deve provvedere ad una spesa che non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di presidenza e superi le L. 300.000.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sull'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza, cura la revisione dei bilanci e ne attesta la veridicità.

Art. 18.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci annuali debbono essere presentati al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di presidenza che deve esaminare i bilanci stessi.

Immediatamente dopo tale esame, essi sono trasmessi, insieme con le relazioni dei sindaci, al Ministero dell'Africa Italiana per l'approvazione.

Art. 19.

Il normale funzionamento dell'Ente è regolato mediante norme sull'ordinamento tecnico-amministrativo-contabile.

Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di presidenza ed approvato con decreto emanato dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite la consistenza numerica del personale eventualmente occorrente, nonchè le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 20.

Il Consiglio di presidenza nomina, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente e ne stabilisce le mansioni e gli assegni.

Art. 21.

Qualora l'Ente cessi dalla sua attività, le somme ed i beni di qualsiasi genere disponibili sono attribuiti agli Enti sovvenzionatori in ragione del contributo apportato fino a ricupero dei rispettivi crediti. La ripartizione fra gli enti sovvenzionatori avrà luogo con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

(1914)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 aprile 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

(1941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lucca

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;
Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 novembre 1938-XVII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca;
Veduto il proprio provvedimento in data 17 novembre 1938-XVII, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza del suindicato Monte di credito su pegno;
Considerato che il conte Eugenio Minutoli, membro del predetto Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Raffaele Piegaia è nominato membro del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del conte Eugenio Minutoli, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1924)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Biscia Chiodo e Prandona in provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 5 aprile 1939-XVII, n. 1659, sono state approvate ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Biscia Chiodo e Prandona, con sede in comune di Brescia deliberate dal Consiglio dei delegati dell'ente nell'adunanza del 7 aprile 1938.

(1929)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor William Stanley Edmonds, console generale di Gran Bretagna a Milano.

(1943)

In data 20 marzo 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Edoardo Klein Cominotti, console generale onorario di Lettonia a Milano.

(1944)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ufficio telegrafico

Si comunica che il giorno 15 aprile corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Brescia, succursale n. 9 (Volta Bresciana).

(1930)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.
Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

(1932)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 91

del 22 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,90
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6205
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,[illegible]0
Portogallo (Scudo)	0,8073
Svezia (Corona)	4,58
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,50
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,65
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,625
Id. Id 5 % (1936)	91,575
Rendita 5 % (1935)	91,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,775
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,20
Id. Id. 5 % Id 1941	101,125
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	90,35
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	90,275
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento ricevute di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (902)	3797	Mensa vescovile di Vicenza . . . L.	31,50
Cons. 3,50 % (906)	831374	Idem . . . »	6.916 —
Id.	839342	Idem . . . »	185,50
Id.	839967	Idem . . . »	7 —
Id.	839968	Idem . . . »	14 —
Id.	840300	Idem . . . »	7 —
Id.	840757	Idem . . . »	3,50
Id.	842354	Idem . . . »	14 —
Id.	842356	Idem . . . »	3,50
Id.	842402	Idem . . . »	140 —
Id.	843812	Idem . . . »	199,50
Id.	845182	Idem . . . »	10,50
Id.	845498	Idem . . . »	3,50
Id.	845909	Idem . . . »	10,50
Id.	845911	Idem . . . »	10,50
Id.	846849	Idem . . . »	10,50
Id.	847117	Idem . . . »	84 —
Id.	848647	Idem . . . »	3,50
Rendita 5 % (935)	49396	Idem . . . »	675 —
Id.	49397	Idem . . . »	45 —
Id.	49398	Idem . . . »	12.120 —
Id.	49399	Idem . . . »	60 —
Id.	49400	Idem . . . »	10 —
Id.	49401	Idem . . . »	115 —
Id.	112622	Idem . . . »	60 —
Id.	112523	Idem . . . »	30 —
Id.	136900	Idem . . . »	30 —
Id.	135913	Idem . . . »	5 —
Id	86852	Patrimoni Sacri costituiti dal fu sacerdote Biagio Migani in Vicenza . »	535 —
Rendita 3,50 %	409177	D'Abramo Michele fu Emanuele dom. a Lucito (Campobasso) . . . »	175 —
Id	122624	Cianciolo Michelangelo fu Domenico dom. in Termini Imerese (Palermo) . »	175 —
Cons. 3,50 % (906)	370504	Idem . . . »	105 —
Rendita 5 % (935)	24955	Puntoni Emilia di Ferdinando, moglie di Tenani Mario dom. in Bracciano (Roma), dotale della titolare . . . »	1.915 —
Cons. 3,50 % (906)	247278	Irace Amabile fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Fusco, dom. in Napoli . . . »	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4855)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a due posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1938-XVI, n. 1908.14,3,1, che autorizza questo Ministero a bandire un concorso a due posti di disegnatore in prova (gruppo *B*, grado 11°) del ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a due posti di disegnatore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35 ivi compreso l'aumento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è elevato a 43 anni:

1° per i mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 e per i cittadini che in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni quanto gli altri, risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa sui limiti massimi sopra indicati, una proroga, pari al tempo durante il quale essi appartennero al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922.

Infine, a termini del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, viene computato, fino al raggiungimento del limite massimo di anni 45, un ulteriore aumento di due anni ai candidati coniugati senza prole e di due anni, più un anno per ciascun figlio vivente, ai candidati coniugati con prole.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio, che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100), abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il 60° giorno non festivo, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione, oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

2° diploma originale o copia di esso autenticata da notaio, di licenza di Istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di Istituto industriale o di liceo scientifico.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dagli Istituti del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in al-

cuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di regolare condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà e dei podestà delle precedenti residenze;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia,

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell' A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù Italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei Sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato, munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

due ufficiali superiori del Genio navale, membri;

un capo disegnatore tecnico principale della specialità navale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile, di grado non inferiore al nono, membro e segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile), od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e delle prove orali specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 8.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Tali esami sono limitati alle lingue francese, inglese e tedesca.

Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi in quello orale.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente indicato nel programma degli esami annesso al presente decreto, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposta, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a due posti di disegnatore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (1)	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	2	scritto (2)
2	Matematica	2	scritto (2) orale
3	Fisica	1	orale
4	Nozioni speciali di costruzioni navali e meccaniche	3	orale
5	Disegno	3	grafico (3)
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	orale
7	Lingue estere (facoltative)	—	scritto e orale (4)

(1) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(2) La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(3) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne l'esecuzione in tre giornate.

(4) La durata delle prove scritte facoltative è fissata in ore quattro.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) *Prova scritta:*

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) *Prova orale:*

1. — I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2. — Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3. — Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4. — Potenza di un numero. Potenza con esponente intero positivo, negativo o nullo.

5. — Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.

6. — Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7. — Sistema metrico decimale. Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8. — Cenni sui numeri complessi.

9. — Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. — Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2. — Trasformazione e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3. — Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. — Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. — Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. — Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. — Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. — Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. — Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. — Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. — Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenza. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. — Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. — Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. — Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. — Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma. Sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. — Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. — Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. — Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3.

Fisica ed elementi di meccanica.

1. — Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. — Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. — Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. — Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. — Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. — Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Termologia:

7. — Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
8. — Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stati fisici.

Elettricità e magnetismo:

9. — Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente.

Pila ad accumulatore:

10. — Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
11. — Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
12. — Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

MATERIA N. 4.

Nozioni speciali di costruzioni navali e meccaniche.

1. — Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela.
2. — Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3. — Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.
4. — Navi di ferro. Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Struttura longitudinale e trasversale. Applicazione del registro italiano.
5. — Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6. — Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7. — Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8. — Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9. — Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi, del momento e sulla resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.
10. — Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali: ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11. — Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12. — Concetto generale, del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.
13. — Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14. — Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15. — Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie.
16. — Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17. — Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18. — Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

MATERIA N. 5.

Disegno.

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato, alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1. — Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
2. — Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.
3. — Elementi di statistica.

MATERIA N. 7.

Lingue estere (prova facoltativa).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà in una traduzione dalla lingua estera in italiano e l'esame orale nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una breve conversazione con l'esaminatore.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1875)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.